



Allegato alla Delibera di C/C/CC
n° 31 del 22-07-2009
Il Segretario Comunale

COMUNE DI ELMAS

Settore POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Polizia Amministrativa

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI

Esaminato dalla commissione affari istituzionali –bilancio –urbanistica – sviluppo e
programmazione il _____.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22-07-2009



INDICE:

- | | |
|--|---|
| Art. 1 – Disciplina del servizio | Art. 25 – Tariffe |
| Art. 2 – Definizione del servizio | Art. 26 – Turni ed orari di servizio |
| Art. 3 – Servizio di taxi | Art. 27 – Trasporti bagagli e animali |
| Art. 4 – Condizioni di esercizio | Art. 28 – Forza pubblica |
| Art. 5 – Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio | Art. 29 – Vigilanza |
| Art. 6 – Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio | Art. 30 – Diffida |
| Art. 7 – Modalità per il rilascio delle licenze | Art. 31 – Sanzioni |
| Art. 8 – Contenuto del bando | Art. 32 – Sospensione della licenza |
| Art. 9 – Commissione di concorso | Art. 33 – Revoca della licenza |
| Art. 10 – Attività della commissione di concorso | Art. 34 – Decadenza della licenza |
| Art. 11 – Presentazione delle domande | Art. 35 – Rappresentanza di categoria |
| Art. 12 – Materie d'esame | Art. 36 – Procedimento sanzionatorio |
| Art. 13 – Titoli valutabili | Art. 37 – Abrogazione di norme precedenti |
| Art. 14 – Titoli di preferenza | Art. 38 – Entrata in vigore |
| Art. 15 – Assegnazione e rilascio della licenza | |
| Art. 16 – Organico dei veicoli e contingente numerico | |
| Art. 17 – Inizio del servizio | |
| Art. 18 – Trasferibilità della licenza | |
| Art. 19 – Veicoli in soprannumero | |
| Art. 20 – Comportamento del conducente in servizio | |
| Art. 21 – Interruzione del trasporto | |
| Art. 22 – Trasporto portatori di handicap | |
| Art. 23 – Caratteristiche delle autovetture | |
| Art. 24 – Tassometro | |



ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea riferite al servizio di taxi, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a. Legge n° 21 del 15 Gennaio 1992 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - b. Dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c. Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. D.M. dei Trasporti del 19.11.1992, Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi;
 - f. Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
 - g. D.P.R. 19 Giugno 1979, n. 348, Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 Luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
 - h. Deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dello schema di regolamento tipo (n.117/2396/s del 26 Luglio 1984) e delle successive modificazioni ed integrazioni;
 - i. D.P.R. 28.12.2005 n. 445 e successive modificazioni;
 - l. Deliberazione della G. R. Sardegna n. 28/34 del 09.08.2002 "Modifica art. 16 Regolamento tipo di cui al D. A. 117/2396/S del 26.07.1984;
 - m. Da quanto specificamente stabilito dagli accordi sul servizio taxi ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
 - n. Da ogni altra disposizione generale o speciale in materia.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di



piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale.

ART. 3 SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
2. Lo svolgimento del servizio avviene in luogo pubblico, mentre il prelevamento dell'utente, e il rilascio del servizio, avviene all'interno dell'area comunale.
3. All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

ART. 4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza di cui alla legge 15.01.1992, n. 21, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21, ed iscrizione nell'apposito ruolo presso la Camera di Commercio, ove istituito.
2. Fino all'istituzione di detto ruolo, restano sospese le prescrizioni del presente Regolamento che vi fanno riferimento e le sanzioni connesse alle medesime.
3. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, di cui al precedente comma 1, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 legge 08.08.1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione di lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di conducenti nei modi e nelle forme di cui all'art. 10 della legge 15.01.1992, n. 21. * 1)
5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio, anche nelle sostituzioni temporanee, oltre che di dipendenti nei limiti della legge 15.01.1992, n. 21 anche della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di conducenti di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21, ove istituito, conformemente a quanto previsto dall'art. 2304 bis del codice civile. * 1)



* 1) E COMUNQUE, FINO ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO, DA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

6. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
7. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo di licenza per il servizio di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
8. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
9. Unitamente alla licenza il competente Ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. n. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
10. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di licenza di taxi possono effettuare il servizio in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dal territorio comunale e nei luoghi di stazionamento individuati. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con qualsiasi mezzo di comunicazione e previo assenso del conducente. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
4. E' consentito, inoltre, all'utente accedere al servizio con richiesta a vista tenendo conto che l'acquisizione della corsa avvenga nel rispetto nelle norme sulla sicurezza delle persone e della circolazione stradale.
5. Sono luoghi di stazionamento per l'esercizio del servizio di taxi: l'area aeroportuale, l'area antistante la stazione ferroviaria, l'area antistante il municipio, la piazza Suella, il centro servizi zona industriale CASIC, l'area antistante l'istituto tecnico agrario, l'istituto Zooprofilattico e CISFA, l'area antistante l'ufficio scolastico provinciale.
6. Gli esercenti il servizio di taxi devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo. E' consentita la chiamata di prenotazione per



qualsiasi destinazione.

7. Eventuali modifiche e/o integrazioni ai luoghi di stazionamento di cui sopra devono essere approvate con apposito provvedimento dell'organo comunale competente.
8. Per il collegamento con l'aeroporto civile di Cagliari – Elmas denominato "Mario Mameli", ferme restando le competenze dell'Ente gestore, sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza sia i titolari di licenza per servizio taxi rilasciata dal Comune di Elmas e sia i titolari di licenza per servizio taxi rilasciata dal Comune di Cagliari, così come previsto dal comma 8 dell'art. 14 del D. lgs. 19.11.1997, n. 422.

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Possono essere titolari di licenza di taxi le persone fisiche appartenenti agli stati della Unione Europea, a condizioni di reciprocità e in possesso dei requisiti prevista dalla normativa vigente.

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ed esami, ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, qualora istituito, e comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.
3. Il concorso per l'assegnazione e il rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio taxi di cui al presente regolamento deve essere indetto dal Responsabile del Settore entro il termine di validità del presente regolamento. Qualora si siano rese disponibili una o più licenze a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dalla nuova disponibilità. Il relativo bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere pubblicato per trenta giorni sull'Albo Pretorio e sul sito internet del comune, nonché: affisso negli altri consueti luoghi pubblici del comune, inviato per la pubblicazione nei comuni confinanti e alle organizzazioni di categoria.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito, di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato



dalle competenti autorità di un Paese della Unione Europea.

ART. 8 CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. numero e tipo delle licenze da rilasciare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c. termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d. termine entro il quale deve essere convocata la commissione di concorso di cui all'art. 9 del presente regolamento per le valutazioni delle domande presentate.
 - e. schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
2. Il bando dovrà contenere, altresì, l'indicazione delle materie d'esame e l'indicazione dei punteggi attribuibili.

ART. 9 COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Il Responsabile di settore nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi .
2. La commissione è composta da:
 - Responsabile del Settore di Polizia Municipale o suo delegato che la presiede;
 - Responsabile del Settore attività produttive o suo delegato in materia di sviluppo economico;
 - Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato in materia di viabilità e traffico;
 - Un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla categoria "C " del C.C.N.L. dipendenti EE.LL. appartenente al settore comunale competente, nominato dal Presidente della commissione di concorso, funge da segretario della commissione;
3. Alla commissione saranno affiancati uno o più consulenti esterni per la valutazione della conoscenze delle lingue.
4. La commissione di concorso opera validamente solo con la presenza di tutti i suoi componenti.
5. La commissione resta in carica per 3 (tre) anni dall'atto di nomina.
6. La commissione è convocata dal Presidente nei termini di cui all'art. 8, comma 1, lett. d) , del presente regolamento.



ART. 10**ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO**

1. La commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune.
2. La commissione di concorso, stabilisce alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando.
3. Debbono essere ammessi e valutati i titoli relativi all'anzianità di servizi presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone, alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovate dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.
4. La commissione di concorso stabilisce il calendario delle prove d'esame.
5. Le operazioni della commissione devono essere effettuate alla presenza di tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

ART.11**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune, ovvero spedite a mezzo raccomandata A.R.
2. Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati: cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza, residenza o domicilio al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso, codice fiscale, titolo di studio, altri titoli attinenti la professione; la conoscenza di lingue straniere.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito;
 - b. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
 - c. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
4. Alla domanda il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada (titolare di patente di guida e



- c.a.p., ovvero c.q.c.);
- b. eventuale iscrizione, in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443 (solo per i richiedenti già iscritti);
 - c. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza di esercizio entro i termini previsti dall'art. 17;
 - d. non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.
5. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Responsabile del Settore nel relativo bando di cui all'art. 8 del presente regolamento.
6. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
- i. l'essere incorso in condanne irrevocabile per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - ii. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - iii. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - iv. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - v. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
7. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000, ad eccezione di quelli indicati alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, fatti salvi i necessari accertamenti e verifiche d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 12 MATERIE D'ESAME

1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza riguardano:
 - a) la conoscenza elementare del regolamento comunale di esercizio ;
 - b) la conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici



- e strutture del Comune di Elmas e del territorio provinciale;
- c) la conoscenza pratica di singole lingue straniere. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame una o più lingue sulle quali intende essere sottoposto ad esame.
2. Eventuali altre materie verranno indicate di volta in volta nel bando di concorso.

ART. 13

TITOLI VALUTABILI

1. Ai fini dell'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi la commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - titolo di studio e relativo punteggio;
 - servizio prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio secondo la normativa vigente per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
 - altri titoli attinenti la professione;
 - la conoscenza di lingue straniere dimostrata da apposito attestato rilasciato da istituto specializzato o con titolo riconosciuto dal Ministero.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

ART. 14

TITOLI DI PREFERENZA

1. In caso di parità di punteggio tra candidati prevale nella collocazione in graduatoria chi si trova in stato di disoccupazione o in occupazione e, in caso di parità, dalla minore età.

ART. 15

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. Il Responsabile del settore comunale competente, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 3 (tre) anni. I posti di organico che nel corso del predetto periodo si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. La licenza ha validità annuale, e si intende prorogata di anno in anno qualora, entro il 31 dicembre, sia presentata al Comune dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.

ART. 16



ORGANICO DEI VEICOLI E CONTINGENTE NUMERICO

1. L'organico dei veicoli e il contingente numerico è il seguente:
 - Servizio di taxi con autovettura: è fissato in **n. 4 licenze** corrispondenti ad altrettanti veicoli, così come determinato, nella conferenza dei servizi tenutasi in data **31 luglio 2008**, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
2. Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale.

ART. 17

INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza di cui al presente regolamento, ovvero di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità, dandone immediata comunicazione al competente settore comunale.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri due mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 18

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1. Le licenze di cui al presente regolamento sono trasferibili nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 della legge 15.01.1992, n. 21.
2. Il trasferimento deve essere richiesto dal titolare della licenza, indicando il nominativo del subentrante, al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte del subentrante.
3. Le licenze possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
4. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
5. A tal fine, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione



patrimoniale, il consenso del titolare trasferite o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza non ne può essere attribuita altra, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 19

VEICOLI IN SOPRANNUMERO

1. Il Consiglio Comunale può definire, con contingente numerico distinto, il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi in soprannumero rispetto all'organico dei veicoli di cui all'art. 16 del presente regolamento, e le condizioni per la loro assegnazione da utilizzare per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Comunale stabilisce contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei veicoli.

ART. 20

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. prestare il servizio;
 - b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g. avere cura di tutti gli aspetti legati alla qualità del trasporto;
 - h. tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i. esporre all'interno del veicolo, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami;
 - j. per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.
2. È fatto divieto di:



- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalla normativa vigente in materia.
3. Restano a carico dei titolari delle licenze e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 21

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 22

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
3. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
4. I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 23

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi debbono avere le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 15.01.1992, n. 21. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, ai sensi del D.M. Trasporti 19.11.1992, deve essere bianca.
2. Fatta salva la verifica prevista in campo agli organi della D.T.T.I.S., il Responsabile del settore può disporre, direttamente o per il tramite della polizia municipale, annualmente o tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei veicoli al servizio.



3. Qualora il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente Responsabile di settore, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.
4. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
5. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
6. Si applicano ai veicoli adibiti a taxi le disposizioni previste dal D.M. 15 dicembre 1992 n° 572 e s.m.i., in materia di disposizioni antinquinamento.

ART. 24 TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato, collocato in posizione ben visibile per i passeggeri. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi devono presentare al Comune apposita istanza in carta legale corredata da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze atte a dimostrare l'efficienza e l'idoneità allo impiego.
2. Previo esito favorevole di apposita verifica, condotta a cura del Settore di Polizia Municipale, il competente ufficio comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento, obbligatoriamente prima della dichiarazione annuale di prosecuzione dell'attività di cui all'art. 15, 3° comma, e in caso di sostituzione della vettura.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto a verifica presso la Polizia Municipale.

ART. 25 TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di taxi sono determinate dalla Giunta Comunale. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.



2. Le tariffe sono sottoposte a verifica ogni biennio sulla base degli indici ISTAT; possono altresì essere assoggettate a revisione dietro richiesta delle organizzazioni di categoria. Le nuove tariffe sono approvate dalla Giunta comunale.

ART. 26
TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Responsabile del Settore di concerto con le associazioni di categoria.
2. Qualsiasi eventuale sospensione del servizio dovrà essere comunicata per iscritto al Settore competente ed al responsabile di categoria entro il termine di 48 ore.

ART. 27
TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune, di cui all'art. 25 del presente regolamento.
2. È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 28
FORZA PUBBLICA

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 29
VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali e Agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689, nonché al Responsabile del settore comunale competente che si avvale degli uffici comunali e può disporre periodici controlli sui veicoli in genere, nonché promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 30



DIFFIDA

1. Il Comune diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
 - non eserciti con regolarità il servizio;
 - non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli del presente regolamento, quando previste.

ART. 31 SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge ed in particolare dalla legge 24.11.1981, n. 689 e dal vigente Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o comporti più grave e specifica sanzione, le violazioni al presente regolamento, comprese quelle commesse dai titolari di licenza per il servizio taxi del Comune di Cagliari operanti nell'area Aeroportuale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e la sanzione amministrativa della sospensione, revoca e decadenza della licenza, quando prevista.

ART. 32 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza è sospesa dal Responsabile del settore comunale competente per un periodo non superiore ai dieci giorni nei seguenti casi:
 - a) mancanza della licenza a bordo del mezzo;
 - b) mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta l'autorizzazione all'utilizzo della stessa;
 - d) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione o la D.I.A. alla locazione;
 - e) esercizio non autorizzato di servizio integrativo del servizio di linea;
 - f) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri comuni;
 - g) violazione dell'obbligo di tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo;



- h) violazione dell'obbligo di effettuazione della comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività;
 - i) mancata comunicazione della sospensione del servizio (vedi art. 26 comma 2°);
 - j) violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1°;
 - k) mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 1;
 - l) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 20 comma 2°;
 - m) mancata segnalazione di guasti al tassametro;
 - n) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami;
 - o) rifiuto di prestare servizio per le destinazioni obbligatorie di cui all'art. 3, comma 3.
2. La licenza è sospesa per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 6 mesi nei seguenti casi:
- a) violazione di norme del Codice della Strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;
 - d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
 - e) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività.
3. Il Servizio dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
4. La sospensione viene comunicata al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed al Settore della Polizia Municipale.

ART. 33

REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Servizio competente dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento;
 - b) per avere il taxista al quale sia stata assegnata un'auto di scorta utilizzato, a mezzo di sostituto o collaboratore o altra persona, la propria autovettura;
 - c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ovvero le capacità psicofisiche necessarie;



- d) per perdita dei requisiti da parte delle figure giuridiche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, comma 3°, del presente Regolamento, alle quali i singoli esercenti abbiano conferito le proprie licenze;
 - e) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi della vigente normativa;
 - f) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
 - g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
 - h) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - i) per motivi di pubblico interesse di comprovata gravità.
3. La revoca viene comunicata al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34

DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il Servizio competente dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17, comma 1°, fatti salvi i documentati casi di forza maggiore e per esplicita rinuncia del titolare della licenza.
2. La decadenza viene comunicata al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ART. 35

RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA

1. E' istituita presso il Comune la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio taxi nell'ambito del territorio comunale per l'applicazione del presente Regolamento.
2. La Commissione Consultiva Comunale è nominata con determinazione del Responsabile del Settore comunale competente e permane in carica per 3 anni dalla sua costituzione.
3. Essa è costituita da:
 - il Responsabile del Settore Polizia Municipale, che la presiede, o un suo delegato;
 - il Responsabile del Settore attività produttive o un suo delegato;
 - un componente per ciascuna delle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale presenti sul territorio comunale;
 - un componente designato dalla Consulta Associazione Disabili;



- un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale.
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
 5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o delle associazioni che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che vengano sostituiti dai supplenti.
 6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'Ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione;
 7. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti assegnati;
 8. Le votazioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti presenti, con parere motivato riportato nel verbale di seduta. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
 9. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia del servizio. La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune e o alla Regione.
 10. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal suo ricevimento della richiesta si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
 11. Funge da Segretario della Commissione Consultiva un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla categoria "C" del C.C.N.L. dipendenti EE.LL. appartenente al settore comunale competente, nominato dal Presidente della commissione.

ART. 36

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione revoca e decadenza sono iniziati di regola sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e dall'art. 12 del vigente Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione, la revoca o la decadenza debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca o decadenza, anche il competente ufficio della D.T.T.I.S.



ART. 37**ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

ART. 38**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento, si rinvia alle normative vigenti in materia.
3. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, viene trasmesso all'Assessorato Regionale ai Trasporti per il visto di competenza.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DELLA MOBILITA'
(Ing. Giorgio Ferrari)